

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI
SITI IN VIA DELLA REPUBBLICA 23 E IN VIA RICOSTRUZIONE 24,
CONTRIBUTO L.160/2019.**

CUP: H89F20000160001

CIG: 84167276D7

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di ottobre con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

- Arch. ██████████, nata ██████████ nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, P.I. 00325190270, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMMITTENTE";

- Signor ██████████ nato a ██████████, domiciliato a ██████████, Amministratore Unico della ditta GRUPPO ITQ, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 04961910264 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 in data 30.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale residenziale degli alloggi siti in via della

Repubblica 23 e in via Ricostruzione 24, contributo L.160/2019”, nell’importo complessivo di €99.995,00 di cui €74.647,42 per lavori a base d’appalto, € 1.590,24 per oneri per la sicurezza ed €23.757,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che in seguito a procedura di cui all’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020, con determinazione del Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. e Gestione del Territorio n. 594 in data 2.09.2020 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa GRUPPO ITQ di Spresiano (Tv) nell’importo complessivo di €67.591,74, oltre a € 1.590,24 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta = €69.181,98 + IVA di legge, in seguito all’offerta del 9,452% di ribasso sul prezzo posto a base di gara;

- che in data 17.09.2019 è stato sottoscritto tra gli altri dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Venezia, dalla Regione Veneto e dall’Associazione Regionale Comuni del Veneto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d’ora in poi “Protocollo di legalità”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse generalizzate come in premessa convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. e Gestione del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, concede in appalto alla ditta GRUPPO

ITQ di Spresiano (Tv), che tramite il signor ██████████ suo legale

rappresentante, accetta l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale residenziale degli alloggi siti in via della Repubblica 23 e in via Ricostruzione 24, contributo L.160/2019".

3) Il corrispettivo viene fissato nella somma complessiva di € 69.181,98 (euro sessantanovemilacentottantuno/98) di cui € 67.591,74 (euro sessantasettemilacinquecentonovantuno/74) per lavori veri e propri, più € 1.590,24 (euro millecinquecentonovanta/24) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge e verrà corrisposto applicando ai lavori richiesti i prezzi offerti in sede di gara.

4) I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

5) Il presente appalto è concesso sotto l'osservanza, piena, assoluta ed incondizionata delle modalità di cui al Capitolato generale d'Appalto (Decreto Ministro LL.PP. 19.04.2000 n. 145), al Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), agli elaborati grafici progettuali, redatti ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, approvati con Giunta Comunale n. 136 del 30.07.2020 nonché all'offerta in sede di gara ed al Protocollo di legalità del 17.09.2019.

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna i suddetti documenti ed in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), debitamente firmato per accettazione, che rimangono depositati in originale presso la casa comunale.

6) L'inizio delle attività, certificato dalla Direzione Lavori è avvenuto in data 9.09.2020, in base al verbale di consegna sottoscritto tra le parti in data

8.09.2020.

Il tempo utile per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è stabilito in complessivi giorni 90 (novanta).

Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte dell'Appaltatore per difficoltà che essa ditta dovesse incontrare nel rispetto delle clausole indicate nel Capitolato speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare del netto contrattuale.

7) Il pagamento verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura, per stati d'avanzamento, redatti dal D.L. ai sensi dell'art. 4.3 del C.S.A. mediante emissione di certificati di pagamento secondo le condizioni di seguito riassunte:

pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento, ogni qualvolta il suo credito liquido valutato per le opere a corpo ed a misura raggiunga la percentuale del 50% (1° SAL 50% delle opere, 2° SAL al 100% delle opere con emissione dello stato d'avanzamento corrispondente al finale e certificato di pagamento del 40% (90% del realizzato). Il restante 10% viene considerato rata di saldo.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante regolari mandati di pagamento riscuotibili presso il Tesoriere comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata

regolare; vengono esclusi da tale termine i giorni necessari all'acquisizione del DURC.

8) L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tal fine l'Appaltatore indica i seguenti conti corrente:

IBAN [REDACTED] – BANCA POPOLARE DI [REDACTED];

IBAN [REDACTED] – Banca della marca credito cooperativo – Filiale [REDACTED].

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l'appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. L'assenza della presente clausola comporta la nullità del subcontratto. A tal fine l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti di cui al periodo precedente.

Tali contratti, se relativi alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 del protocollo di legalità, devono altresì prevedere l'apposita clausola di risoluzione del vincolo contrattuale a seguito di esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 e qualora le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo la contestuale

applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni subiti, salvo il maggior danno.

9) L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di San Michele al Tagliamento, pubblicato sul sito del Comune, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

10) La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari a € 2.768,00 è stata costituita mediante Polizza Fidejussoria Serie IB n. 201719 rilasciata da ABC ██████████ – Agenzia di ██████████.

11) In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste negli allegati il Committente potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

12) Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo idoneo contratto assicurativo con Elba Assicurazioni SPA (Polizza n. 1701867).

13) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), firmato per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta, quelli a lui imposti per legge,

per regolamento o in forza del Capitolato generale.

14) Ai sensi della disposizione di cui all'art. 90 c. 9 del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, l'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

La medesima ditta appaltatrice è tenuta a rispettare ogni e qualsivoglia disposizione di legge in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria nei confronti dei lavoratori medesimi.

15) Il subappalto è consentito nel limite del 40% della categoria unica prevalente se ed in quanto espressamente richiesto in sede di offerta ed autorizzato preventivamente dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta salva la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto qualora le imprese subappaltatrici o i soggetti che intervengano nella realizzazione dell'opera non comunichino alla Stazione appaltante i tentativi di pressione criminale.

La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a questi ultimi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

16) Ai sensi del Protocollo di Legalità del 17.09.2019 l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco, nonché ogni eventuale variazione dello stesso, di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 del predetto protocollo.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a nominare un referente di cantiere, avente la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

17) La definizione delle controversie che insorgessero fra Committente ed Appaltatore saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

18) Per la risoluzione del presente contratto e per il recesso dallo stesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto sarà, altresì, risolto qualora l'appaltatore non comunichi alla stazione appaltante i tentativi di pressione criminale, che comunque devono essere denunciati all'Autorità giudiziaria.

19) Per i lavori in questione, l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

20) In data 9.09.2020 la ditta appaltatrice ha trasmesso al Comune di San Michele al Tagliamento il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89 c. 1) lett. h) e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto

21) Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

22) Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, che dichiara fin da ora di accettarle.

23) Ai sensi della disposizione di cui all'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, si prende atto che trattandosi di lavoro il cui importo è inferiore a Euro 150.000,00, non è necessario acquisire la documentazione antimafia.

24) Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Pordenone.

25) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, i dati di

contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti in fase di gara, fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi l. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto

necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR, esercitabili con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove si trovano ulteriori informazioni utili sul trattamento dei dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR e D.lgs 196/2003.

26) Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F24.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

IL COMMITTENTE - Comune San Michele al Tagliamento

Arch. [REDACTED] (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE – GRUPPO ITQ srl

Sig. [REDACTED] (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: 7), 9)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE Comune San Michele al Tagliamento

Arch. [REDACTED] (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE GRUPPO ITQ srl

Sig. [REDACTED] (firmato digitalmente)